



verbale di assemblea straordinaria della Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo – Delegazione Villabate P.F.P ODV”

L'anno 2024 il giorno 04 del mese di ottobre alle ore 15,00. presso i locali di via Tignini 17 Villabate, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci, della, **Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo – Delegazione Villabate P.F.P. odv, Codice reg. 1461, iscrizione Runtis 1484 del 01/09/2022** con odg:

- 1) Problematiche in anvvfc;
- 2) uscita da anvvfc;
- 3) modifica denominazione dell'associazione e relative modifiche statutarie;
- 4) approvazione modifiche statutarie.

È chiamato a presiedere l'assemblea il presidente Zuccarello Anna Venera, ed a fungere da segretario il socio Cognata Carlo

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto per la validità delle Assemblee in convocazione prima.

Dichiara pertanto che l'Assemblea deve considerarsi pienamente regolare e valida ed invita i soci a discutere e a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente illustra la situazione e le problematiche rilevate.

Dopo gli interventi dei soci, l'assemblea delibera con voto unanime che:

Punto 1-2 odv Vista l'impossibilità di portare avanti alcune delle attività principali l'associazione esce dal circuito di ANVVFC, e i singoli soci presenteranno le dimissioni all'organizzazione nazionale.

Punto 3 odv L'associazione prenderà il nome di: **“Associazione Nazionale Volontariato e Comunicazione Solidale Villabate P.F.P odv”**, in forma abbreviata, **“ANVCS Villabate odv”** L'Associazione che prosegue in continuità le attività di volontariato in disponibilità con gli enti preposti, mantiene lo stesso consiglio direttivo e la stessa sede.

verbale di assemblea straordinaria della Associazione
Nazionale Vigili del fuoco in congedo - Delegazione Villabate
P.F.P. ODV"

L'anno 2024 il giorno 04 del mese di ottobre alle ore 15,00. presso i
locali di via Tignini 17 Villabate, si è riunita in prima convocazione
l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione Nazionale
Vigili del fuoco in congedo - Delegazione Villabate P.F.P. odv, Codice
reg. 1461, iscrizione Runtz 1484 del 01/09/2022 con ogg.

- 1) Problematiche in arrivo;
- 2) uscita da arrivo;
- 3) modifica denominazione dell'associazione e relative modifiche statutarie;
- 4) approvazione modifiche statutarie.

Il Presidente ha presieduto l'assemblea il presidente Zuccarello Anna Venera, ed
ha nominato da segretario il socio Cognata Carlo.
Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma
dello Statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto per la validità
delle Assemblee in convocazione prima.
Dichiara pertanto che l'assemblea deve considerarsi pienamente regolare e
valida ed invita i soci a discutere e a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente illustra la situazione e le problematiche rilevate.
Dopo gli interventi dei soci, l'assemblea delibera con voto unanime che:

Punto 1-2 odv Vista l'impossibilità di portare avanti alcune delle attività
principali dell'associazione esce dal circuito di ANVFC, e i singoli soci
presentano le dimissioni all'organizzazione nazionale.

Punto 3 odv L'associazione prenderà il nome di: "Associazione Nazionale
Volontariato e Comunicazione Solidale Villabate P.F.P. odv", in forma
abbreviata, "ANVCS Villabate odv". L'Associazione che prosegue in continuità
le attività di volontariato in disponibilità con gli enti preposti, mantiene lo stesso
consiglio direttivo e la stessa sede.

Punto 4 odv L'assemblea approva il nuovo testo dello statuto e la modifica del nome e dà mandato al Presidente di provvedere alla sua registrazione all'agenzia delle entrate e ad espletare tutte le procedure atte al cambio denominazione, al cambio intestazione auto FIAT STILO tg GM 325HG, ad espletare tutte, i dovuti passaggi per quanto riguarda i beni materiali.

Alle ore 19,00 la riunione si chiude.

Cognome e nome

Zuccarello Anna Venera

Cognata Carlo

Cognata Marco

Esposito Maria Pia

Contorno Gabriele

Faddetta Aurora Francesca

Abbate Rosalinda

Cannella Nicola

Abbate Desiree Morena

Crisci Alfio

Crisci Riccardo

Meschisi Tommaso

Polizzi Eugenia

Cardella Emanuele

Firma partecipanti

Zuccarello Anna Venera

Marco Cognata

Esposito Maria Pia

ASSENTE

Aurora Francesca Faddetta

Abbate Rosalinda

Cannella Nicola

Abbate Desiree Morena

Crisci Alfio

Crisci Riccardo

Meschisi Tommaso

Polizzi Eugenia

Cardella Emanuele

IL SEGRETARIO
dell'assemblea

[Firma]

Nb. Il verbale è redatto in n°2 pagine

IL PRESIDENTE
dell'assemblea

Zuccarello Anna Venera



Registrato a Bagheria il 11/10/2024
al n. 415 Serie 3
esatte € 25000 originale 2

LA FUNZIONARIA
(*) Concetta Aiello
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico Lodato

Punto 4 dell'assemblea approva il nuovo testo dello statuto e la modifica del nome e dà mandato al Presidente di provvedere alla sua registrazione all'agenzia delle entrate e ad espletare tutte le procedure atte al cambio denominazione, al cambio intestazione auto FIAT STILO tg GM 325HG, ad espletare tutte i dovuti passaggi per quanto riguarda i beni materiali.

Alle ore 19,00 la riunione si chiude.

Cognome e nome

Zuccherello Anna Venera

Cognata Carlo

Cognata Marco

Esposito Maria Pia

Contorno Gabriele

Faddetta Aurora Francesca

Abbate Rosalinda

Cannella Nicola

De Santis Desirée Morena

De Santis

De Santis Riccardo

Meschiesi Tommaso

Polizzi Eugenia

Cardella Emanuele

Firma partecipanti

IL PRESIDENTE
dell'assemblea

IL SEGRETARIO
dell'assemblea

Il verbale è redatto in n°2 pagine



LA FUNZIONARIA

Concetta Alejo

Firma e timbro del Duca di Salaparuta

Domenico Lodato

OSTATUTO della:
"Associazione Nazionale Volontariato e Comunicazione Solidale Villabate odv"

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione e scopi

1.1) La **"Associazione Nazionale Volontariato e Comunicazione Solidale Villabate P.F.P odv"**, in forma abbreviata: **ANVCS Villabate odv**, più avanti chiamata per brevità "l'Associazione", si uniforma ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana ed alle norme di cui agli art. 14 e seguenti del Codice Civile, al D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e al D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile"; allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico, senza privilegiare alcuna fede religiosa, politica o sindacale e perseguendo il fine della solidarietà civile, sociale, culturale e assistenziale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi principalmente delle prestazioni dei volontari associati.

1.2) L'associazione può aderire a reti ed associazioni di secondo livello tra queste si affilia alla "Associazione Nazionale Volontariato e Comunicazione Solidale Villabate P.F.P odv" assumendo nella propria denominazione l'acronimo ANVCS

SCOPI DI INTERESSE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare:

1) svolgere tutte le attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, comprese quelle cinofile e quelle socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

2) Diffondere i valori del volontariato con tutti i mezzi di comunicazione presenti e futuri, e con l'organizzazione di appositi incontri ed eventi;

3) svolgere attività di, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4) operare nel settore della telecomunicazione, comunicazione, informazione, svolgere attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modifiche; creare ponti radio, reti alert e di soccorso, anche con l'ausilio di emittenti radio e televisive su tutto il territorio nazionale ed europeo;

5) effettuare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente per una società eco - compatibile, impegnata nella difesa della salute delle popolazioni e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

TITOLO II SEDE E DURATA

Art. 2 - Sede

2.1) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo

2.3) Il trasferimento della sede sociale e di quelle operative non comporta modifica statutaria ma dovrà essere comunicata agli enti interessati.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO III - FINALITA' E PRINCIPI

Art. 4 - Finalità

L'associazione, inoltre, organizza e gestisce sia in Italia che all'estero, alle condizioni e nei limiti di cui alla circolare in data 6 agosto 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile:

a) soccorso sanitario, trasporto infermi e infortunati, compresa attività di trasporto e assistenza a disabili, dializzati e animali, prevenzione incendi e rischi in genere e qualsiasi attività connessa e/o strumentale alla

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione e scopi
1.1) L'Associazione Nazionale Volontariato e Comunicazione Solidale Villabate odv, in forma abbreviata ANVCS Villabate odv, più avanti chiamata per brevità "Associazione", si uniforma ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana ed alle norme di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, al D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e al D.Lgs. 02/07/2018 n. 1 "Codice della protezione civile", allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico, senza privilegiare alcuna fede religiosa, politica o sindacale e perseguendo il fine della solidarietà civile, sociale, culturale e assistenziale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi principalmente delle prestazioni dei volontari associati.
1.2) L'Associazione può aderire a reti ed associazioni di secondo livello tra queste si affilia alla "Associazione Nazionale Volontariato e Comunicazione Solidale Villabate odv" assumendo nella propria denominazione l'acronimo ANVCS.

SCOPI DI INTERESSE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare:
1) svolgere tutte le attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, comprese quelle civiltà e quelle socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
2) Diffondere i valori del volontariato con tutti i mezzi di comunicazione presenti e futuri, e con l'organizzazione di appositi incontri ed eventi;
3) svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4) operare nel settore della telecomunicazione informazione, svolgere attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni, creare punti radio, reti allari e di soccorso, anche con l'ausilio di emittenti radio e televisive su tutto il territorio nazionale ed europeo;
5) effettuare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente per una società eco-compatibile, impegnata nella difesa della salute delle popolazioni e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

TITOLO II SEDE E DURATA

Art. 2 - Sede
2.1) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo.
2.2) Il trasferimento della sede sociale e di quelle operative non comporta modifica statutaria ma dovrà essere comunicata agli enti interessati.
Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO III - FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 4 - Finalità
L'Associazione, inoltre, organizza e gestisce sia in Italia che all'estero, alle condizioni e nei limiti di cui alla circolare in data 6 agosto 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile:
a) soccorso sanitario, trasporto infermi e infortunati, compresa attività di trasporto e assistenza a disabili, disastri e animali, prevenzione incendi e rischi in genere e qualsiasi attività connessa o strumentale alla

realizzazione del programma sociale;

b) ricerca culturale di base, corsi di aggiornamento tecnico scientifico, corsi di formazione per volontari di protezione civile;

c) ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura;

d) formazione ed assistenza di quadri volontari, anche nel campo del pronto soccorso, dell'assistenza e dell'emergenza sanitaria e per operazioni di aiuto negli infortuni e nelle catastrofi, corsi di formazione nell'ambito della comunicazione, nonché corsi per l'addestramento di unità cinofile anche da soccorso;

e) raduni locali, regionali, nazionali e internazionali nel quadro delle iniziative di volontariato e di protezione civile;

f) soccorso con unità cinofila, interventi per lavori in quota, servizi antincendio ed ogni altra attività di servizio alla popolazione anche con l'uso di droni;

g) interventi in emergenza su monumenti, affreschi e opere d'arte;

h) offrire assistenza, supporto, attività ludiche e culturali ad: anziani, disabili, immigrati, bambini, senza tetto, indigenti;

i) supporto psicologico alla popolazione in caso di calamità.

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo ed i gruppi di acquisto solidale, beneficenza, sostegno a distanza, banco alimentare, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

m) attività e interventi marini e fluviali: subacquee, soccorso, vigilanza, salvataggio anche con unità cinofile, assistenza, ambientali e di pulizia;

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 317/2017, e la cui individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

La Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello Statuto e delle norme di legge.

Art. 5 – Principi

2.1) L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro anche indiretto;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate;
- sovranità dell'Assemblea.

2.2) In virtù della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci.

Titolo IV – SOCI

Art. 6 – Soci

6.1) I soci della "Associazione Nazionale Volontariato e Comunicazione Solidale ——— odv" sono coloro che, avendo fatto domanda di ammissione all'Associazione, condividono gli scopi associativi e versano annualmente la quota di adesione.

6.2) Sono previsti i seguenti tipi di soci:

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità associative e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera.

Soci volontari: sono coloro che, avendo fatto domanda di ammissione all'Associazione, condividono gli scopi associativi, e che oltre ad essere soci partecipano anche alle attività di protezione civile.

Soci benemeriti: sono quelle persone che condividendo le finalità dell'associazione sono anche figure prestigiose distinte nel campo specialistico, della legalità e che possano essere simbolo e immagine per l'associazione. Possono essere soci onorari anche singoli che hanno supportato l'associazione mediante contributi e sostegno economico;

realizzazione del programma sociale

d) ricerca culturale di base, corsi di aggiornamento tecnico scientifico, corsi di formazione per volontari di protezione civile

e) ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura

f) formazione ed assistenza di quadri volontari, anche nel campo del pronto soccorso, dell'assistenza dell'emergenza sanitaria e per operazioni di aiuto negli infortuni e nelle catastrofi, corsi di formazione nell'ambito della comunicazione, nonché corsi per l'addestramento di unità cinofile anche da soccorso;

g) raduni locali, regionali, nazionali e internazionali nel quadro delle iniziative di volontariato e di protezione civile;

h) soccorso con unità cinofile, interventi per lavoro in quota, servizi antincendio ed ogni altra attività di servizio alla popolazione anche con l'uso di droni;

i) interventi in emergenza su monumenti, affreschi e opere d'arte;

j) offrire assistenza, supporto attività ludiche e culturali ad anziani, disabili, immigrati, bambini senza tetto, indigenti;

k) supporto psicologico alla popolazione in caso di calamità;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo ed i gruppi di acquisto solidale, beneficenza, sostegno a distanza, banco alimentare, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

m) attività e interventi mirati e fluviali: subacquee, soccorso, vigilanza, salvataggio anche con unità cinofile assistenza ambientale e di pulizia;

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, e la cui individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

La Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino esseri in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello Statuto e delle norme di legge.

Art. 5 - Principi

- 1) L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si attiene ai seguenti principi:
 - assenza del fine di lucro anche indiretto;
 - divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali;
 - perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 - obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;
 - democraticità della struttura;
 - esclusione di soci temporanei;
 - elettività e gratuità della carica associativa;
 - gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate;
 - sovranità dell'Assemblea;
- 2) In virtù della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente liberamente dall'Assemblea dei soci.

Titolo IV - SOCI

Art. 6 - Soci

- 1) I soci della "Associazione Nazionale Volontariato e Comunicazione Solidale" - onl - sono coloro che, avendo fatto domanda di ammissione all'Associazione, condividono gli scopi associativi e versano annualmente la quota di adesione.
- 2) Sono previsti i seguenti tipi di soci:
 - Soci ordinari:** sono quelle persone che condividono le finalità associative e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera.
 - Soci volontari:** sono coloro che, avendo fatto domanda di ammissione all'Associazione, condividono gli scopi associativi e che oltre ad essere soci partecipano anche alle attività di protezione civile.
 - Soci benemeriti:** sono quelle persone che condividendo le finalità dell'Associazione sono anche figure prestigiose distinte nel campo specialistico della legalità e che possono essere simbolo e immagine per l'Associazione. Possono essere soci onorari anche singoli che hanno supportato l'Associazione mediante contributi e sostegno economico.

Soci indigenti: possono essere ammessi all'associazione in qualità di soci, su delibera del consiglio direttivo che ne accerta le condizioni, anche persone che pur condividendo le finalità associative non abbiano la possibilità di corrispondere la quota associativa. Sarà l'Associazione a corrispondere la cifra necessaria per garantirne la sicurezza e l'operatività;

6.3) L'ammissione a socio viene deliberata, secondo criteri non discriminatori, dal Comitato Esecutivo

6.4) Le quote associative versate scadono il 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data di iscrizione. Pur permanendo la qualifica di socio, questa decade per morosità al 30 aprile dell'anno successivo.

6.5) La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

6.6) Per ogni controversia tra soci e/o organi associativi è competente l'Assemblea.

6.7) I minorenni non possono essere impiegati nel servizio di soccorso. Potranno, però far parte dell'associazione per imparare e prepararsi ad offrire il proprio contributo nel momento dell'emergenza e non appena avranno raggiunto la maggiore età.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

7.1) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

7.2) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

7.3) Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone motivata richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

7.4) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

7.5) I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

7.6) Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono essere previsti rimborsi forfettari esclusivamente come previsto dal D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore".

7.7) Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità Civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 – Cause di perdita della qualifica di associato

8.1) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, decadenza o esclusione.

8.2) La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, trascorso un semestre dalla data per la quale è previsto l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

8.3) Le cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- adesione ad altra Associazione con analoghe finalità;
- atti compiuti in violazione delle previsioni dello Statuto, del regolamento nonché. Delle delibere approvate dagli organi associativi;
- comportamento, anche a mezzo social media, lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

TITOLO IV – Art. 9 – Esercizio Finanziario

9.1) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

9.2) Il Comitato Esecutivo dell'associazione predispone il bilancio consuntivo annuale che deve essere sottoposti all'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 10 – Adesione all'Associazione

L'Associazione è costituita da volontari regolarmente iscritti e assicurati ed è dotata di autonomia giuridica e patrimoniale.

Per mantenere, tuttavia, l'adesione alla rete associativa, la Delegazione dovrà:

- partecipare alle operazioni di soccorso, nei casi in cui l'Associazione venga attivata dagli Organi

Soci indigeni possono essere ammessi all'associazione in qualità di soci, su delibera del consiglio direttivo che ne accetta le condizioni, anche persone che pur condividendo le finalità associative non abbiano la possibilità di corrispondere la quota associativa. Sarà l'Associazione a corrispondere la cifra necessaria per garantire la sicurezza e l'operatività.

6.3) L'ammissione a socio viene deliberata, secondo criteri non discriminatori, dal Comitato Esecutivo.

6.4) Le quote associative versate scadono il 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data di iscrizione.

Pur permanendo la qualifica di socio, questa decade per morosità al 30 aprile dell'anno successivo.

6.5) La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'iscrizione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

6.6) Per ogni controversia tra socio e/o organi associativi è competente l'Assemblea.

6.7) I minori non possono essere impiegati nel servizio di soccorso. Potranno però far parte dell'associazione per imparare e prepararsi ad offrire il proprio contributo nel momento dell'emergenza e non appena avranno raggiunto la maggiore età.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

7.1) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

7.2) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

7.3) Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalla legge e dallo Statuto, di consultare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

7.4) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

7.5) I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consentimento

assegnati. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. Possono essere previsti rimborsi forfetari esclusivamente come previsto dal "Decreto del 17/12/2017 n. 177" Codice del Terzo Settore.

7.6) I volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie conseguenti allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità Civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 - Cause di perdita della qualifica di associato

8.1) La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni, decadenza o esclusione.

8.2) La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorso un semestre dalla data per la quale è previsto l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

8.3) Le cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- adesione ad altre Associazioni con analoghe finalità;
- atti compiuti in violazione delle previsioni dello Statuto, dei Regolamenti nonché, Delle deliberazioni approvate dagli organi associativi;
- comportamento, anche a mezzo social media, lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualsiasi intervento gravemente lesivo che renda incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

TITOLO IV - Art. 9 - Esercizio Finanziario

9.1) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

9.2) Il Comitato Esecutivo dell'Associazione predispone il bilancio consuntivo annuale che deve essere sottoposto all'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 10 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è costituita da volontari regolatamente iscritti e assicurati ed è dotata di autonomia giuridica e patrimoniale.

Per mantenere, tuttavia, l'adesione alla rete associativa, la Delegazione dovrà:

- partecipare alle operazioni di soccorso, nei casi in cui l'Associazione venga attivata dagli Organi

istituzionali di protezione civile;

- collaborare attivamente con i coordinatori: nazionale e regionale;
- ai fini dell'operatività, essere composta da almeno 7 volontari, in regola con le procedure previste dal D.L. 81/2008 e s.m.i., idonei come previsto dalla normativa vigente, e in regola con il pagamento della quota associativa al 31 marzo;

Art. 11 - Organi della Delegazione

11.1) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente.

11.2) Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art. 12 - Assemblea dei soci della Associazione

12.1) L'insieme degli associati appartenenti alla Associazione ne forma l'Assemblea;

12.2) Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

12.3) Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

12.4) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio, per l'approvazione dei bilanci e la programmazione dell'attività associativa e ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

12.5) Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

12.6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione; in sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio presidente.

12.7) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

12.8) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

12.9) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie della Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

12.10) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

12.11) In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali della Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Comitato Esecutivo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare su ogni altro argomento che il Comitato Esecutivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- g) deliberare sulle modifiche dello statuto della Associazione;
- h) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione stessa.

h) deliberare sullo scioglimento, la fusione o la riunione della Associazione stessa;
g) deliberare sulle modifiche dello statuto della Associazione;

f) deliberare su ogni altro argomento che il Comitato Esecutivo vorrà ad esso sottoporre

e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
d) eleggere i componenti del Comitato Esecutivo;
c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali della Associazione.

12.11) In particolare l'Assemblea ha il compito di:

dell'Assemblea e del Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti

12.10) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente

voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

scioglimento della Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il

almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o la

della Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di

conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie

12.9) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel

quadruplo sia il numero degli associati intervenuti a rappresentarla.

almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita

12.8) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata

intervento all'Assemblea.

12.7) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di

quello presidente.

12.6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, in sua mancanza l'Assemblea nomina il

secondo la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

12.5) L'Assemblea deve essere convocata entro il giorno, il luogo e l'ora per la

convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni

ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla

ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta

volta l'anno, entro il 31 gennaio, per l'approvazione del bilancio e la programmazione dell'attività associative e

12.4) L'Assemblea è convocata da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente almeno una

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli

da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

12.3) Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare mediante delega scritta.

annuale.

a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa

12.2) Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto e di elezione attivo e passivo, tutti gli associati.

Art. 12 - Assemblea dei soci della Associazione

11.2) Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

- il Presidente.

- il Comitato Esecutivo;

- l'Assemblea dei soci;

11.1) Sono Organi dell'Associazione

Art. 11 - Organi della Delegazione

della quota associativa al 31 marzo;

D.L. 81/2008 e s.m.i., idonei come previsto dalla normativa vigente, e in regola con il pagamento

• ai fini dell'operatività, essere composta da almeno 7 volontari, in regola con le procedure previste dal

• collaborare attivamente con i coordinatori, nazionali e regionali;

istituzionali di protezione civile;

Art. 13 – Comitato Esecutivo della Associazione

Il Comitato Esecutivo della Associazione è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, eletti dall'Assemblea dei soci e scelti fra gli associati.

13.2) Dura in carica quattro anni, rinnovabili senza limite di mandato. Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

13.3) Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

13.4) Gli appartenenti al Comitato esecutivo non hanno diritto di voto nelle delibere assunte dall'assemblea dei soci della Associazione che hanno per oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e in quelle che riguardino le loro responsabilità.

Al Comitato Esecutivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi della Associazione.

Al Comitato Esecutivo spetta inoltre:

- a) amministrare le risorse economiche della Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto e dello Statuto nazionale ANVCS, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita della Associazione.
- d) indire adunanze, convegni, ecc.;
- e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione;
- f) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento della Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- g) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie della Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6;
- h) istituire sedi operative, nell'ambito dello stesso Comune, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 14 – Presidente della Associazione

14.1) Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione, dura in carica quattro anni, ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali, cura i rinnovi delle adesioni dei soci e dei nuovi iscritti ed è responsabile per le attività dei soci che si rivelino illegittime o in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento, delle quali è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente Regionale ed il Presidente Nazionale.

14.2) Propone al Consiglio Direttivo, nei casi previsti, l'esclusione dei soci iscritti alla Associazione;

14.3) Ulteriori compiti e poteri, possono essere a lui conferiti dal Comitato Esecutivo o nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;

14.4) Partecipa di diritto al Congresso Regionale ed all'Assemblea Nazionale.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 15 – Decadenze

Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali per dimissioni, esclusione dall'Associazione e per

Art. 13 – Comitato Esecutivo della Associazione

Il Comitato Esecutivo della Associazione è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, eletti dall'Assemblea dei soci e scelti fra gli associati.

13.2) Dura in carica quattro anni, rinnovabili senza limite di mandato. Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

13.3) Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

13.4) Gli appartenenti al Comitato esecutivo non hanno diritto di voto nelle delibere assunte dall'assemblea dei soci della Associazione che hanno per oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e in quelle che riguardino le loro responsabilità.

Al Comitato Esecutivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi della Associazione.

Al Comitato Esecutivo spetta inoltre:

- a) amministrare le risorse economiche della Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto e dello Statuto nazionale ANVCS, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita della Associazione.
- d) indire adunanze, convegni, ecc.;
- e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione;
- f) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento della Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- g) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie della Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6;
- h) istituire sedi operative, nell'ambito dello stesso Comune, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 14 – Presidente della Associazione

14.1) Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione, dura in carica quattro anni, ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali, cura i rinnovi delle adesioni dei soci e dei nuovi iscritti ed è responsabile per le attività dei soci che si rivelino illegittime o in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento, delle quali è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente Regionale ed il Presidente Nazionale.

14.2) Propone al Consiglio Direttivo, nei casi previsti, l'esclusione dei soci iscritti alla Associazione;

14.3) Ulteriori compiti e poteri, possono essere a lui conferiti dal Comitato Esecutivo o nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;

14.4) Partecipa di diritto al Congresso Regionale ed all'Assemblea Nazionale.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 15 – Decadenze

Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali per dimissioni, esclusione dall'Associazione e per

... è deliberata tale conferenza non spettano i diritti di cui all'art. 6.

assenza alle riunioni senza una giustificazione motivata per tre riunioni consecutive.

Art. 16 – Incompatibilità

È dichiarata espressamente l'incompatibilità, per il medesimo soggetto, a ricoprire più cariche all'interno di un medesimo organo collegiale. Tale incompatibilità impedisce quindi, da parte del Presidente dell'organo o di qualsiasi altro membro, anche l'eventuale avocazione della carica vacante.

Art. 17 – Entrate e Patrimonio sociale

17.1) Le entrate della Delegazione sono costituite, nel rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. n.117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

17.2) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.3) Il patrimonio della Delegazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 – Scioglimento della Associazione

18.1) In caso di scioglimento della Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 19 – Norme richiamate

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno, si fa riferimento alle norme del codice civile, del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile".